

DELIBERA N. 24 DEL 22/06/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL PUBBLICO USO SU TRATTO DI STRADA PRIVATA IN FRAZIONE MURANCHE.

L'anno 2022 addì 22 del mese di giugno alle ore 11:30 nella sala del Consiglio comunale, presso la sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**, con avvisi scritti ai sensi di regolamento, in sessione STRAORDINARIA.

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ NICOLE

Sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Assente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VALLET LUCA	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente
BRUNODET LOREDANA	Consigliere	Assente
COLONNA ILARIA MARIA	Consigliere	Presente
DAUDRY TIZIANA	Consigliere	Presente
FOURNIER GIUSEPPE ABELE	Consigliere	Assente
GORRET STEFANO	Consigliere	Presente
MISSIAGLIA JESSY	Consigliere	Assente
PESSION CHANTAL	Consigliere	Assente
STINGHEL MATTEO	Consigliere	Assente

Totale Presenti: 8

Totale Assenti: 6

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, REY RENÉ.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Area Amministrativa

Oggetto: PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL PUBBLICO USO SU TRATTO DI STRADA PRIVATA IN FRAZIONE MURANCHE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la **deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 16/11/2011**, ad oggetto: *“COSTITUZIONE DI SERVITU’ DI PASSAGGIO SU TERRENI PRIVATI PER ACCESSO ALLA FRAZ. MURANCHE”*, con la quale Si approvava la costituzione di una servitù pubblica di passaggio pedonale a favore di questo Comune (dall’area di parcheggio privato del Seminario fino alla strada vicinale di Muranche) e Si approvava inoltre la costituzione di una servitù di passaggio carrabile con finalità di carico/scarico (dall’area di parcheggio pubblico comunale di Muranche fino all’area di parcheggio privato del Seminario) sulle porzioni di terreno censite al “catasto terreni” come segue:

fg.31, mapp. n. 518 di proprietà del seminario Vescovile di Aosta (percorso pedonale/carrabile mq. 89);

fg. 31, mapp. n. 519 di proprietà del seminario Vescovile di Aosta (percorso pedonale/carrabile mq. 41);

fg. 31, mapp. n. 713 di proprietà del seminario Vescovile di Aosta (percorso pedonale/carrabile mq. 83);

fg. 31, mapp. n. 808 di proprietà del seminario Vescovile di Aosta (percorso pedonale/carrabile mq. 36);

fg. 31, mapp. n. 522 di proprietà del Sig. Mario Edoardo Camanini (percorso pedonale mq. 24);

fg. 31, mapp. n. 524 di proprietà del Sig. Mario Edoardo Camanini (percorso pedonale mq. 14);

CONSIDERATO che con la medesima deliberazione Si approvavano, in particolare, le seguenti condizioni pattuite tra il Comune di Valtournenche e i Proprietari dei terreni suindicati:

1.durata decennale della servitù, fatta salva la risoluzione anticipata **in caso di effettiva realizzazione di una nuova strada comunale di raccordo;**

2.titolo gratuito della servitù;

3. accesso pedonale lungo l'intero tracciato di raccordo tra il parcheggio pubblico comunale in fraz. Muranche e la strada vicinale comunale di fraz Muranche;
4. possibilità di accesso con automezzi esclusivamente per carico/scarico lungo la strada esistente e soltanto fino al parcheggio privato (entrambi di proprietà della Villa del Seminario);
5. realizzazione da parte del Comune di adeguata pavimentazione sul passaggio di proprietà del Sig. Mario Edoardo Camanini;

RITENUTO indispensabile garantire il raggiungimento del villaggio Muranche soprattutto in considerazione del fatto che **la strada privata di raccordo de qua è oramai utilizzata dal pubblico per raggiungere la strada vicinale comunale di Muranche inferiore dal parcheggio pubblico comunale di Muranche superiore;**

VISTA la legge 20 marzo 1865, n. 2248 e, in particolare, i seguenti articoli dell'allegato F:

- l'art. 19, che testualmente recita *“Tutte le altre strade non iscritte nelle precedenti categorie e soggette a servitù pubblica sono vicinali. Le strade vicinali sono soggette alla vigilanza delle Autorità comunali”*;
- l'art. 84, che al comma 1 testualmente recita: *“Nessuno può ingombrare o scaricare acque o far opera qualunque la quale pregiudichi il libero passaggio sulle reti vicinali o alteri la forma di esse.”*;

VISTO l'art. 15 del D.L.Lgt. 1° settembre 1918, n.1446, convertito in Legge 17 aprile 1925, n. 473 , che stabilisce: *“1. Le funzioni di vigilanza e polizia sulle strade vicinali sono esercitate dal sindaco a cui spetta ordinare che siano rimossi gli impedimenti all'uso delle strade e all'esecuzione delle opere definitivamente approvate e che siano ridotte nel pristino stato le cose abusivamente alterate. 2. Per le strade soggette a uso pubblico il sindaco dispone l'esecuzione dei lavori occorrenti a spese degli interessati, quando vi sia urgenza o non si adempia, entro il termine prefisso, agli ordini ricevuti. La nota di spesa è resa esecutiva dal prefetto, sentiti gli interessati, ed è riscossa nelle forme e con i privilegi fiscali. Sono altresì applicabili per queste strade gli artt. 374 e 377 della legge sulle opere pubbliche”*;

VISTO il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e, in particolare, i seguenti articoli:

- art. 2, comma 6, lett. D, secondo periodo, dove si dispone che *“Ai fini del presente codice, le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali”*;
- l'art. 14, comma 4, dove si dispone che *“per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal Comune”*;
- l'art. 20, che stabilisce *“(…) 4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 169 ad Euro 680. 5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI”*;

VISTI gli articoli 823 e 825 del Codice civile, sulla tutela amministrativa a difesa dei diritti reali immobiliari spettanti al Comune, pur appartenenti ad altri soggetti;

CONSIDERATO CHE:

- il tratto di strada di cui trattasi risulta oggettivamente ed effettivamente di uso pubblico da tempo e comunque già a partire da quando è stato realizzato;
- la strada in questione si collega con il sistema viario comunale ed ha una funzione di raccordo su pubbliche vie;
- l'Amministrazione comunale, proprio in virtù del suo collegamento con il sistema viario comunale e della sua permanente apertura a favore di tutti i cittadini, ha realizzato nel tempo una serie di interventi;

PRESO ATTO delle dichiarazioni verbali rese agli amministratori comunali da residenti e frontisti del tratto di strada in questione, i quali attestano che il pubblico transito si è protratto a partire dalla realizzazione della medesima strada e attestano inoltre che tale passaggio risulta agli stessi esercitato, altresì, da una pluralità indifferenziata di soggetti;

CONSIDERATO che, come da costante giurisprudenza di legittimità sia della Suprema Corte di Cassazione come del Consiglio di Stato, la servitù di uso pubblico di una strada può sorgere anche per effetto di titolo di diritto amministrativo denominato *“dicatio ad patriam”* (ex art. 825 c.c.) e non solo ed esclusivamente su base convenzionale per contratto tra le parti, di cui alla tipica servitù



prediale ex art. 1027 e seguenti del Codice Civile, ovvero per decreto impositivo d'asservimento d'immobile per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, come nel caso delle strade comunali, di cui agli articoli 1 e 44 del DPR 327/01 in materia di espropriazioni (ex multis. Cassazione Civile, Sez. II, 21.02.2017, n. 4416; Consiglio di Stato, Sez. IV, 22.05.2017, n. 2368);

EVIDENZIATO che, come da sentenza del Cons. Stato Sez. IV, 10/10/2018, n. 5820 *“Ai fini della qualificazione di una strada come vicinale pubblica, occorre avere riguardo alla sua concreta idoneità a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via e occorre avere un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile. Qualora difetti l'iscrizione della strada nell'elenco delle strade vicinali di uso pubblico (iscrizione costituente presunzione iuris tantum, superabile con la prova contraria, dell'esistenza di un diritto di uso o di godimento della strada da parte della collettività), è l'Amministrazione che ha l'onere di accertare, con rigorosa istruttoria, la sussistenza dei sopra indicati requisiti.”*;

RICHIAMATA la sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VII, 06/11/2017, n. 5159, dove è stabilito che *“..Ai fini della qualificazione di una strada come "vicinale e pubblica" occorre avere riguardo alle sue condizioni effettive, in quanto una strada può rientrare in tale categoria solo a determinate condizioni ovvero qualora rilevino il passaggio esercitato da una collettività di persone, la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via, e un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile dalla destinazione della strada ad uso pubblico discende poi l'applicazione della disciplina stradale”*;

RICHIAMATA inoltre la sentenza del T.A.R. Lombardia - Brescia Sez. I, 19/07/2017, n. 937, dove è stabilito che *“Sussiste una servitù di uso pubblico quando una strada vicinale può essere percorsa indistintamente da tutti i cittadini per una molteplicità di usi e con una pluralità di mezzi”*;

EVIDENZIATO che l'esistenza di una limitata porzione privata di via non impedisce la natura complessivamente pubblica della strada e, soprattutto, non vale a escludere o mettere in discussione l'utilizzazione a un uso pubblico indiscriminato della strada stessa;

ATTESO che:

- secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale costituisce strada pubblica quel tratto viario avente finalità di collegamento, con funzione di raccordo o sbocco su pubbliche vie (Cass. Civ., Sez. II, 7 aprile 2000 n.4345; idem, 28 novembre 1988 n.6412) nonché l'essere destinata al transito di un numero indifferenziato di persone (Cons. Stato, Sez. V, 7 dicembre 2010 n.8624);
- in particolare, sotto quest'ultimo aspetto, un'area privata può ritenersi assoggettata a uso pubblico di passaggio quando l'uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati uti cives, ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale, e non uti singuli, ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato (Cons. Stato, Sez. V, 14 febbraio 2012 n.728);

CONSIDERATO che la giurisprudenza ha avuto cura di precisare come l'adibizione a uso pubblico di un'area possa avvenire mediante la c.d. dicatio ad patriam, con il comportamento del proprietario che mette il bene a disposizione di una collettività indeterminata di cittadini, oppure con l'uso del bene da parte della collettività indifferenziata protratto per lunghissimo tempo, facendo sì che il bene stesso assuma caratteristiche analoghe a quelle di un bene demaniale (Cass. Civ., Sez. II, 21 maggio 2001 n.6924; idem, 13 febbraio 2006 n.3075);

RITENUTO che sussista da tempo il requisito del passaggio esercitato da una collettività di persone, poiché la strada in questione collega nuclei abitati così soddisfacendo il requisito della sua permanente destinazione atta a rispondere a esigenze collettive d'interesse generale;

RITENUTO inoltre che sussista un titolo valido a riconoscere il diritto d'uso pubblico che si è irrimediabilmente costituito mediante protrazione continuativa, pacifica e ininterrotta dell'uso medesimo a partire da quando è stata realizzata la strada interpoderale de qua;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);



- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta*) e, particolarmente, l'art. 21 in materia di competenze del Consiglio comunale;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.*) e, in particolare, gli articoli 3 (*Funzioni della direzione politico-amministrativa*) e 4 (*Funzioni della direzione amministrativa*);
- lo Statuto comunale, nel testo vigente;

VISTI altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente per materia in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3, dello Statuto comunale;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della Legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 così come sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.R. 14/2010;

Procedutosi a votazione per scrutinio palese, che dà il seguente risultato:

Votanti:	8
Favorevoli:	8
Contrari:	-
Astenuti:	-

DELIBERA

1. DI RICONOSCERE, per le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, la costituzione di servitù di uso pubblico mediante dicatio ad patriam (art. 825 c.c.) del tratto di strada in frazione Muranche, catastalmente identificato al fg. 31, mapp. 518, 519, 713, 808, 522, 524 e meglio individuato graficamente negli allegati planimetrici A) e B) della presente deliberazione;

2. DI TRASMETTERE il presente atto alle Parti interessate.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Vice Sindaco

MAQUIGNAZ NICOLE

Il Segretario Comunale

Dott. REY RENÉ